

Delibera n. 89/2019 - Cl. 1.13.2

Oggetto: RIMBORSO CHILOMETRICO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI, MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DEL O DELLA PRESIDENTE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA L.R. 7 AGOSTO 2006, N. 30, COME MODIFICATO DALLA L.R. 1 MARZO 2019, N. 7. (AB)

L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 marzo alle ore 13.57 in Via Alfieri n. 15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente BOETI, la Vice Presidente MOTTA, i Consiglieri Segretari BERTOLA, CORGNATI ed OTTRIA.

Non sono intervenuti: il Vice Presidente GRAGLIA.

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di Presidenza, dichiara aperta la seduta.

O M I S S I S

RIMBORSO CHILOMETRICO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI, MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DEL O DELLA PRESIDENTE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA L.R. 7 AGOSTO 2006, N. 30, COME MODIFICATO DALLA L.R. 1 MARZO 2019, N. 7. (AB)

Vista la legge regionale 1 marzo 2019, n. 7 che ha modificato l'articolo 10 della legge regionale n. 30/2006, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali, disponendo al nuovo comma 1, che, fermo restando il divieto di cumulo, ai membri del CAL è corrisposto, per la partecipazione alle sedute

dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza, se non convocate nella stessa giornata, un gettone di presenza pari a euro 30,00;

Considerato che la corresponsione del gettone, stabilito nella misura massima di euro 30,00 dall'articolo 6, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito dalla legge 122/2010, incontra il limite delle vigenti disposizioni in materia di divieto di cumulo previsto dall'articolo 83, comma 2, del d.lgs. 267/2000 (TUEL);

Considerato, altresì, che di norma i membri del Consiglio delle autonomie locali partecipano alle sedute del CAL e del suo ufficio di presidenza in conseguenza della carica di amministratori locali;

Ritenuto di dover definire le modalità di corresponsione del gettone di presenza solo ai membri che non percepiscono un'altra indennità per la carica ricoperta o un gettone per la partecipazione a riunioni dei rispettivi enti di appartenenza convocati nel medesimo giorno e che tale corresponsione è disposta su richiesta dei soggetti aventi diritto;

Ritenuto, pertanto, di dare mandato agli uffici di effettuare preventivamente i controlli collaborativi presso gli enti locali in cui i membri del CAL svolgono il loro mandato, al fine di escludere il gettone di presenza di cui al citato comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 30/2006 nel caso in cui venga percepita un'indennità di carica ovvero un gettone corrisposto dall'ente di appartenenza per riunioni convocate nella medesima giornata;

Preso atto, altresì, che il comma 2 del riformulato articolo 10 della l.r. 30/2006 ha disposto, in caso di non utilizzo dell'autovettura di servizio, la corresponsione del rimborso chilometrico non più dalla residenza (o domicilio, se più vantaggioso per l'amministrazione), come previsto prima della novella, bensì dalla sede dell'ente di appartenenza alla sede di svolgimento delle sedute, andata e ritorno, pari a un quinto del costo di un litro di benzina verde senza piombo, calcolato sulla media mensile pubblicata sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico;

Considerato, altresì, che il nuovo comma 3 del suddetto articolo 10 esclude altresì il rimborso se l'ente di appartenenza ha sede nel Comune di Torino;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle modifiche introdotte dalla l.r. 7/2019, di dover predisporre il modulo "Richiesta gettone di presenza e/o rimborso chilometro" (**Allegato A**);

Ritenuto di dare mandato agli uffici di effettuare preventivamente i controlli collaborativi presso gli enti locali, in cui i membri del CAL svolgono il loro mandato, al fine di escludere il rimborso chilometrico qualora venga utilizzata l'autovettura di servizio;

Visto, inoltre, che il comma 4 del nuovo articolo 10 della l.r. 30/2006 ha previsto, per il o la Presidente o per il membro dell'ufficio di presidenza delegato, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio delle sue funzioni fuori dal territorio regionale;

Preso, altresì, atto che il suddetto comma demanda all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il compito di autorizzare preventivamente i viaggi fuori dal territorio regionale e di definirne limiti e criteri;

Ritenuto, dunque, di disporre che le spese di viaggio e le eventuali spese sostenute per i pasti e i pernottamenti del o della Presidente o di un membro delegato, siano rimborsate secondo le modalità disciplinate nella DUP n. 39 del 1 marzo 2018, relativa al trattamento di missione dei Consiglieri regionali, del Difensore civico, dei componenti del Corecom, del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;

Ritenuto, infine di disporre l'abrogazione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 93/2017, n. 123/2017 e n. 176/2018, in quanto superate dalla presente;

L'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. di autorizzare la corresponsione di un gettone di presenza pari a euro 30,00 nel caso in cui il membro del CAL dichiarerà di non percepire altra indennità di carica o gettone per riunioni convocate dall'ente di appartenenza nello stesso giorno;
2. di autorizzare il rimborso chilometrico dalla sede dell'ente di appartenenza alla sede di svolgimento delle sedute pari a un quinto del costo di un litro di benzina verde senza piombo, calcolato sulla media mensile pubblicata sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico;
3. di escludere il rimborso chilometrico in caso di utilizzo dell'autovettura di servizio e se l'ente di appartenenza ha la sede nel Comune di Torino;

4. di approvare il modulo “Richiesta gettone di presenza e/o rimborso chilometro” (**Allegato A**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare mandato agli uffici di effettuare preventivamente i controlli collaborativi presso gli enti locali in cui i membri del CAL svolgono il loro mandato, al fine di escludere il rimborso chilometrico qualora venga utilizzata l'autovettura di servizio nonché il gettone di cui al comma 1 del novellato articolo 10 nel caso in cui venga percepita un'indennità di carica ovvero un gettone corrisposto dall'ente di appartenenza per riunioni convocate nella medesima giornata;
6. di disporre che le spese di viaggio e le eventuali spese sostenute per i pasti e i pernottamenti del o della Presidente o di un membro delegato, siano rimborsate secondo le modalità disciplinate nella DUP n. 39 del 1 marzo 2018, relativa al trattamento di missione dei Consiglieri regionali, del Difensore civico, dei componenti del Corecom, del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
7. di disporre l'abrogazione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 93/2017, n. 123/2017 e n. 176/2018, in quanto superate dalla presente.